



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI
Controversie collettive di lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924
e-mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it PEC: dgtutelalavoro.div6@pec.lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **23 marzo 2016** - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale - si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata da **PAGLIAI Spa**, ai sensi dell'art.24 e per gli effetti dell'art.4, commi 2 e ss. legge 223/91ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Gaetano Amico, assistito da Marco Salvadori di ASCOM Arezzo e dal consulente del lavoro Roberta Marconi;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Bondoni con delega agli atti del Ministero;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente, Nicola Patrussi per la RSA.

PREMESSO CHE

- con comunicazione del 24.02.2016 Pagliai Spa - che svolge attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento e articoli vari - ha avviato procedura di licenziamento collettivo, dichiarando in esubero n.10 lavoratori, di cui n.07 della sede di Arezzo, n.02 della sede di Viterbo e n.01 della sede di Pesaro, su un organico complessivo di 36 dipendenti;
- in data 01.03.2016 (nota prot.4034 del 02.03.2016) la Società in oggetto ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della consultazione e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato (nota prot.5243 del 21.03.2016) l'incontro odierno per la prosecuzione dell'esame congiunto;
- nel corso della presente riunione, le Parti si sono confrontate in ordine alle motivazioni sottese alla procedura in oggetto, già illustrate della citata comunicazione di avvio del 24.02.2016, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In particolare, la situazione di generale crisi economica, con le note ripercussioni sui consumi nel settore di attività della Società, ha determinato costanti perdite di fatturato a decorrere dal 2013, a cui l'Azienda ha provato a far fronte adottando misure organizzative di contenimento dei costi e ricorrendo, da ultimo, al trattamento di Cig in deroga, in forza di accordo governativo del 28.04.2015, per il periodo 04.05.2015-03.10.2015. Nel corso dell'incontro odierno, la Società ha rappresentato alle OO.SS. di aver registrato, nelle more dell'attivazione della presente procedura, un

ulteriore peggioramento del conto economico, a fronte del quale si vede costretta ad integrare il numero di 10 esuberi, di cui alla comunicazione del 24.02.2016, con la dichiarazione di n. 01 eccedenza nella sede di Perugia con profilo professionale di impiegato. Le OO.SS., preso atto della comunicazione aziendale, hanno dichiarato di intendere sanato l'esame congiunto di fase sindacale, con riguardo alla rappresentata integrazione della comunicazione di avvio della procedura in oggetto. Le Parti si danno, inoltre, atto che il numero complessivo degli esuberi pari, a seguito della menzionata dichiarazione aziendale, a n. 11 lavoratori, si riduce, alla data odierna, a complessive n. 10 eccedenze, stante l'intervenuta uscita a titolo di dimissioni di n. 01 addetto alle vendite della sede di Arezzo. Le Parti sociali, in esito all'incontro odierno, hanno concordato di ricorrere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga per crisi, come di seguito specificato, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire alla Società di intraprendere possibili misure tese al risanamento aziendale.

CONSIDERATI

- l'art. 2, commi 64 65 e 66 della legge 28.06.2012, n. 92;
- l'art.1, comma 304 della legge 28.12.2015, n. 208, che, tra l'altro, prevede che "il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi";



VISTI

- il Decreto interministeriale n.83473 del 01.08.2014, relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;
- la Circolare n.19 del 11.09.2014;
- la nota n.5425 del 24.11.2014;
- la Circolare n.4 del 02.02.2016;
- la nota n.3223 del 11.02.2016;
- la nota n.4831 del 01.03.2016.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Pagliai Spa presenterà - alla Div. III della Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed i.o., - istanza ai fini della autorizzazione alla corresponsione del trattamento di **CIG in deroga per crisi aziendale ai sensi della normativa suindicata**, per la durata complessiva di **03 mesi**, a decorrere dal 29.03.2016 e sino al 28.06.2016, per un **numero massimo di 35 lavoratori**, pari all'intero organico attualmente in forza nelle sedi di Arezzo, Viterbo, Perugia e Pesaro.
2. Ai lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà applicata una riduzione media dell'orario di lavoro, nel periodo di riferimento, del 33%. Troverà applicazione il criterio della rotazione, stante la dichiarata fungibilità in concreto dell'intera forza lavoro.
3. La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di integrazione salariale, a fronte delle dichiarate difficoltà economiche.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed i.o, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente Direzione generale rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione - da produrre entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la riduzione dell'orario di lavoro - e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco per competenza territoriale a ciascuna delle Regioni coinvolte.
6. Si precisa, altresì, che - ferma restando la presentazione tempestiva dell'istanza di concessione come previsto nel punto che precede - la Società si impegna ad integrare la stessa istanza, a consuntivo del periodo richiesto, sulla base dell'effettivo utilizzo della Cig in deroga.
7. Le Parti concordano in ordine alle seguenti misure di gestione degli esuberi:



- a) offerta di possibili ricollocazioni all'interno della struttura aziendale, anche a seguito di trasferimento;
- b) licenziamento, come di seguito specificato:
- la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero **massimo di 10 unità lavorative dichiarate in esubero**, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, anche ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici;
 - la individuazione dei lavoratori, di cui al punto che precede, avverrà tenuto conto della collocazione aziendale e dei profili professionali dichiarati in esubero, come da tabella allegata alla comunicazione aziendale del 24.02.2016. A tal riguardo si ribadisce l'intervenuta e condivisa dichiarazione di n.01 esubero sulla sede di Perugia, ad integrazione della comunicazione di avvio del 24.02.2016;
 - ai sensi dell'art.8 comma 4 legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la risoluzione dei rapporti di lavoro, alle condizioni sopra concordate, potrà avvenire entro il 28.06.2016.

Le Parti sociali, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno atto della sanatoria ad ogni effetto di legge - ai sensi dell'art.4, co.12 legge 223/91 ss.mm.ii. - di eventuali vizi della comunicazione aziendale del 24.02.2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91 ss.mm.ii., anche ai fini del ricorso al trattamento di Cig in deroga nei termini suindicati.

Letto, confermato e sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures and initials in black and blue ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, the word 'Notes' is written vertically. To the right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'Bell' written in blue ink. At the bottom right, there is another large, stylized signature.